



**Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici**

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola (DM 7.12.2005)  
Regione Lombardia

## **INCONTRO CON I SINDACATI**

**5 marzo 2008 – ore 14,30 – I. C. “Di Vona – Speri” – Milano Via Sacchini 31**

### **Presenti:**

**Rita Frigerio CISL Scuola; Attilio Paparazzo FLC CGIL scuola; M. Elvira Frassinetti SNALS Scuola**

**Dirigenti scolastici ANDIS**

### **Odg:**

- 1. Le innovazioni previste nel nuovo contratto del personale della scuola**
- 2. Il Regolamento delle supplenze**
- 3. Chiarimenti su alcuni aspetti del servizio dei docenti e del personale a.t.a..**

### **Le innovazioni previste nel nuovo contratto del personale della scuola**

Frigerio chiarisce che il contratto entra in vigore dalla data della sottoscrizione, il 29 novembre 2007, anche se siamo ancora in attesa del completamento dell'iter contrattuale con la firma.

In relazione al Fondo d'Istituto, ricorda che fino al 31.12 2007 i compensi devono essere liquidati con le quote del CCNL 2003, dall'1.1.2008 entrano in vigore i nuovi compensi orari previsti dal CCNL 2007.

Sono stati confermati numero e compensi relativi alle Funzioni strumentali all'offerta formativa (docenti) e agli incarichi (a.t.a.).

Tra le innovazioni si segnala la possibilità di retribuire con il fondo “particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni” (art. 88 c. 1).

In relazione alla quota di 50 euro l'ora per il pagamento delle ore per il recupero, viene affermato che tale retribuzione è prevista solo per i docenti delle scuole superiori, in quanto si fa esplicito riferimento ai debiti formativi (non presenti negli altri ordini di scuola).

### **PROBLEMI INDIVIDUATI**

*Per la determinazione del fondo spettante agli istituti una quota è riferita al numero dei punti di erogazione del servizio. Il criterio risulta penalizzante soprattutto per le scuole secondarie di I grado.*

*Il criterio non assegna infatti la quota a succursali e sedi staccate e crea disparità notevoli.*

*L'assegnazione relativa ai posti in organico di diritto non tiene conto dei part-time, delle cattedre esterne e delle cattedre orario.*

Paparazzo pone l'accento sulla necessità di definire in contrattazione quelle regole che non sono state definite nell'accordo quadro del 7 agosto 1998 (al quale è necessario far riferimento per tutte le questioni relative alle relazioni sindacali e alla costituzione della R.S.U.).

In particolare, la composizione della delegazione del personale: alla trattativa possono partecipare, oltre alla R.S.U., i terminali associativi e le organizzazioni firmatarie del contratto. Per una rappresentanza equilibrata, sarebbe opportuno negoziare e definire a livello di contrattazione d'Istituto, la costituzione del tavolo. Ad esempio potrebbe essere decisa la presenza delle sole organizzazioni sindacali non rappresentate dalla R.S.U.

### **PROBLEMI INDIVIDUATI**

*Cosa accade se non c'è la R.S.U? e quando il Contratto è valido?*

*Alla trattativa sono chiamate le organizzazioni territoriali. La contrattazione è valida anche se è firmata da un solo sindacato (ciò è valido per tutte le contrattazioni di Istituto, in quanto l'Accordo quadro del 7 agosto 1998 definisce il criterio della maggioranza per la validità dei Contratti solo per i livelli nazionali e regionali)*

Frassinetti si sofferma su alcune innovazioni specifiche:

- I 3 giorni di permesso retribuito spettanti per motivi personali e familiari (art. 15 c. 2) costituiscono un diritto e non una concessione del dirigente.
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere individuato anche al di fuori della R.S.U.
- La liquidazione del fondo di istituto deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno scolastico.

### **PROBLEMI INDIVIDUATI**

*La compatibilità tra il diritto ai permessi e la funzionalità del servizio: una richiesta massiccia di permessi nelle stesse giornate (es. ponte tra festività).*

*Al di là della richiesta preventiva della documentazione, anche mediante autocertificazione (secondo le regole stabilite dalla normativa in merito all'autocertificazione) non vi sono spazi discrezionali, se non un accordo con il dipendente.*

In merito alla questione del diritto al pasto per il secondo insegnante in servizio durante la mensa della scuola materna, Frigerio afferma di essere al corrente di una soluzione trovata al problema sollevato dall'ANCI, inerente la copertura finanziaria. Ciò dovrebbe portare a soluzione quanto sollevato da alcuni comuni che hanno dichiarato di voler attendere un chiarimento in questo senso prima di accettare le richieste delle scuole. Si coglie l'occasione per ricordare che il diritto per i collaboratori scolastici ad usufruire del pasto, è presente solo se vi è un impegno diretto nel servizio mensa.

### **Il Regolamento delle supplenze**

Il punto viene trattato attraverso alcune domande specifiche:

Nel caso in cui vi sia la proroga di una supplenza con durata inferiore a 10 giorni e quindi attribuita attingendo dall'elenco dei docenti disponibili per tale tipologia di supplenza, si dispone la proroga allo stesso supplente purché la proroga sia sempre inferiore ai 10 giorni. In caso diverso è necessario utilizzare le modalità previste dal regolamento (fonogramma fino a 30 giorni, telegramma oltre i 30 giorni).

Per la nomina di supplenti collaboratori scolastici, in caso di esaurimento della graduatoria, in attesa della costituzione della III fascia di istituto, si indicano due soluzioni:

Proposta CGIL: La costituzione di una graduatoria sulla base delle domande pervenute alle scuole, con criteri concordati con la R.S.U..

Proposta CISL: Il ricorso ai centri per l'impiego comunque. La materia è riserva di legge e qualunque accordo può essere impugnato dal lavoratore escluso.

Qualora si ricorra ad una graduatoria interna sono necessarie operazioni complesse: la pubblicizzazione della possibilità di domanda per tutti, l'uso dei criteri del centro per l'impiego, l'invio e la pubblicazione della graduatoria anche ai centri per l'impiego.

### **Chiarimenti su alcuni aspetti del servizio dei docenti e del personale a.t.a..**

Le domande vertono sugli obblighi di servizio dei docenti, in relazione al calendario scolastico deliberato dai Consigli di istituto e del personale scolastico in occasione della chiusura di plessi per lo svolgimento di consultazioni elettorali.

Relativamente al calendario scolastico, i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberate dalle singole istituzioni non devono essere recuperate dai docenti in servizio in quei giorni. Sul calcolo degli obblighi di servizio dei docenti, si pone l'attenzione sulla richiesta di alcuni collegi di calcolare il servizio dovuto in relazione al numero minimo dei giorni (200) e del monte ore annuo previsto nei diversi ordini di scuola, recuperando quindi le ore eccedenti tale calcolo. La posizione della CGIL è chiara: il riferimento per gli obblighi di servizio dei docenti è il contratto che prevede 18/24/25 ore settimanali. La durata dell'anno scolastico è quella definita dal calendario regionale con le eventuali modifiche apportate dai Consigli di Istituto. Il tempo non effettuato in caso di riduzione dell'unità oraria di lezione deve essere recuperato. La CISL non esclude il riferimento alla riforma Moratti, anche per il servizio dei docenti.

Relativamente alla sospensione del servizio in alcuni plessi sedi di seggio, fermo restando l'obbligo di servizio nei plessi aperti, l'utilizzo di personale in altre sedi è disciplinato dalla contrattazione regionale che demanda il problema alla contrattazione di istituto. La possibilità di utilizzare docenti in scuole di ordine diverso per le sostituzioni degli assenti è regolamentata dalla normativa vigente in relazione alle abilitazioni.

I docenti in servizio sono a disposizione per sostituzioni in plessi aperti dello stesso ordine, secondo criteri negoziati in sede di contrattazione di istituto. Lo stesso vale per i collaboratori scolastici, i quali sono assegnati all'istituto e possono essere impiegati in altri plessi, in caso di necessità.

#### ***PROBLEMI INDIVIDUATI***

*L'eventuale riferimento alla riforma Moratti per il servizio dei docenti pone evidenti disparità tra i diversi ordini di scuola (nella scuola dell'infanzia il termine del 30 giugno è tassativo, nella scuola primaria le unità orarie sono di 60 minuti, nella scuola secondaria, laddove le unità orarie sono di 60 minuti i docenti non possono recuperare nulla). Inoltre questa modalità sovrappone in modo improprio l'orario obbligatorio di servizio dei docenti e il monte ore degli alunni.*

*Il riferimento esclusivo per gli obblighi di servizio per tutto il personale scolastico (docenti inclusi) è il contratto di lavoro che indica chiaramente il servizio settimanale dovuto.*

Milano, 9 marzo 2008

Sintesi di Luciano Berti  
Presidente Andis Milano